



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 66 DEL 20/04/2021)

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TAR SARDEGNA DA PARTE DELLA CAR INVEST SRL C/ COMUNE DI ORISTANO PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO SUAPE DEL 05.02.2021 - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2021** il giorno **20** del mese di **aprile** in modalità telematica da remoto, alle ore **18:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

**Presenti: 8**

**Assenti: 0**

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



## **La Giunta Comunale**

Su proposta del Sindaco.

### **Premesso che:**

1. Il ricorrente in data 07/08/2020 presentava telematicamente documentazione per l'avvio del procedimento in autocertificazione su portale SUAPE, per l'installazione di una struttura di comunicazione visiva (LED Panel) da collocare sulla copertura del proprio esercizio commerciale di rivendita di automobili;
2. Alla fine del dicembre 2020 la ditta, in assenza di provvedimento interdittivo da parte dell'Amministrazione comunale, procedeva all'installazione suddetta.
3. In data 30.12.2020 il Corpo di Polizia Locale con prot. n.74324 inoltrava al servizio SUAPE la richiesta di adozione di un provvedimento interdittivo in autotutela avverso la pratica de 07/08/2020;
4. Successivamente il ricorrente riceveva dal servizio del SUAPE un provvedimento con il quale si imponeva la cessazione del funzionamento dell'impianto e la rimozione della struttura in quanto essa poteva ingenerare confusione e/o recare disturbo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con pericolo alla circolazione stradale;
5. Su tale provvedimento la ditta Car Invest presentava ricorso in data 6.04.2021.

**Visto** il ricorso pervenuto in data 08/04/2021 con prot. n° 20871, davanti al TAR Sardegna presentato dall'avvocato Salvatore Biosa del foro di Tempio Pausania nell'interesse della CAR INVEST srl per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia ex art. 56 cpa, del provvedimento SUAPE del 05.02.2021 n° 01098830951-05082020-1040.204687 e di tutti gli atti ad esso inerenti e connessi.

**Viste** la nota agli atti del Dirigente del Corpo di Polizia Locale del 19/04/2021 e quella del Dirigente del Servizio SUAPE del 16/04/2021 con le quali si esprime il parere favorevole all'opportunità di resistere in giudizio con la motivazione, nella prima, di tutelare, con la conferma del provvedimento interdittivo, la pubblica incolumità legata alla circolazione stradale, e nella seconda, della completa regolarità nel procedimento e del provvedimento interdittivo adottato.

**Vista** la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 20/04/2021 con la quale, non discostandosi dalle motivazioni addotte dai dirigenti interessati sopra richiamate, esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto e al fine di esprimere le ragioni di legittimità dell'operato dell'amministrazione.



**Inteso** aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio davanti al TAR presentato dall'avvocato Salvatore Biossa del foro di Tempio Pausania nell'interesse della CAR INVEST srl per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia ex art. 56 cpa, del provvedimento SUAPE del 05.02.2021 n° 01098830951-05082020-1040.204687 e di tutti gli atti ad esso inerenti e connessi.

**Preso atto** che l'udienza per la trattazione della sospensiva cautelare è fissata per il 05.05.2021.

**Considerata**, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto.

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vicesegretario Generale, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese.

## ***Delibera***

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate.

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento davanti al TAR presentato dall'avvocato Salvatore Biossa del foro di Tempio Pausania nell'interesse della CAR INVEST srl per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia ex art. 56 cpa, del provvedimento SUAPE del 05.02.2021 n° 01098830951-05082020-1040.204687 e di tutti gli atti ad esso inerenti e connessi.
2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo.



## **COMUNE DI ORISTANO**

---

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

CHERGIA MARIA RIMEDIA/PIRAS SIMONA

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Sindaco**  
**LUTZU ANDREA**

**Il Vice Segretario Generale**  
**CHERGIA MARIA RIMEDIA**